



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE

SACO X

SACO - AOO SACO
REGISTRO UFFICIALE
0016157 - 23/10/2009

Roma. 23 OTT. 2009

**Regioni e Province Autonome
LORO SEDI**

Oggetto: importazione dei prodotti biologici da Paesi Terzi.

./.

Ispettorato Centrale per il Controllo della
Qualità dei Prodotti Agroalimentari
Via Quintino Sella, 42
00187 ROMA

Confederazione Italiana Agricoltori
Via Mariano Fortuny 20
00196 Roma

Confagricoltura
C.so V. Emanuele 101
00197 Roma

Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 Roma

AIAB
Via Piave 14
00187 Roma

Federbio
Via Marconi, 71
40122 Bologna

AMAB
Via Montebello 1
61030 Isola del Piano (PS)

Terra Sana Italia
Via Vivaldi, 10
61030 Montefelcino (PU)

Associazione per
l'Agricoltura Biodinamica
Via Privata Vasto, 4
20122 Milano

Lega Coop. Agroalimentare,
Via Guattani 9
00161 Roma

AGCI Agrital,
Via A. Borgoni 78
00153 Roma

Fedagri – Confcooperative,
via Torino 146
00184 Roma

Federalimentare
Viale Pasteur 10
00144 Roma

Organismi di controllo
Loro sedi

Si fa riferimento alla nota n. 12726 del 06 agosto 2009 con la quale questa Amministrazione ha fornito specifiche indicazioni in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi, anche in relazione a quanto previsto dalla nuova regolamentazione europea.

Al fine di prevedere un periodo transitorio nel quale possano continuare ad applicarsi le disposizioni previste dalla circolare n. 3 del 16 giugno del 2000 e di facilitare la lettura e la compilazione dei moduli allegati, nonché di predisporre una versione in lingua inglese degli allegati, si dispone quanto di seguito riportato:

Elenco nazionale importatori di prodotti biologici da Paesi terzi - Art. 9 del D.Lgs. n. 220/95

Ai sensi del paragrafo 2 art. 9 del DLgs n. 220/95 il MiPAAF aggiorna l'elenco degli operatori che svolgono attività di importazione nell'Unione Europea di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi.

Gli operatori che intendono aderire al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007 utilizzano il modulo di notifica pubblicato con il DLgs 220/95 e modificato, da ultimo, con il Decreto ministeriale del 7/7/2005.

L'operatore invia la notifica di attività, per la categoria "Importatore", al MiPAAF e, contestualmente, all'organismo di controllo prescelto.

L'organismo di controllo prescelto, ricevuta la notifica, avvia la procedura di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo.

Entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, l'organismo di controllo, provvede, in caso di esito positivo, ad inviare all'importatore ed al MiPAAF, apposito documento giustificativo, di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07. Il MiPAAF, previa verifica del documento giustificativo, provvede a trasmettere all'operatore, all'organismo di controllo e alle altre amministrazioni interessate, il Decreto di inserimento nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi.

In caso di esito negativo l'organismo di controllo comunica, entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, all'operatore e al MiPAAF, le motivazioni che determinano il mancato rilascio del documento giustificativo. Il MiPAAF comunica all'operatore e alle altre amministrazioni interessate le motivazioni del mancato inserimento nell'elenco di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

Procedura per la concessione ed il rinnovo dell'autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi - Art. 19 Reg. (CE) n. 1235/08.

Gli operatori inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare prodotti biologici da Paesi terzi in equivalenza elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08.

Gli operatori che intendano importare prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza, oltre ad essere inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici, chiedono specifica autorizzazione al MiPAAF.

La richiesta di autorizzazione o l'eventuale rinnovo, compilata secondo gli appositi modelli allegati alla presente (allegati 1 e 2), è inoltrata al MiPAAF che, previo esame della documentazione fornita, rilascia o rifiuta l'autorizzazione all'importazione, informandone le amministrazioni interessate e l'organismo di controllo. La compilazione dei suddetti modelli deve essere effettuata sulla base delle "Linee Guida per la compilazione della richiesta di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08" (allegato 3).

L'autorizzazione prevede, inoltre, che l'importatore comunichi al MiPAAF e al proprio organismo di controllo, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento relativamente ad ogni partita importata.

La richiesta di rinnovo di cui all'allegato 2 può essere utilizzata esclusivamente a seguito di una prima richiesta di autorizzazione redatta secondo il modello di cui all'allegato 1.

La richiesta di rinnovo, inoltre, può essere usata al massimo per due volte consecutive, successivamente è necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione come da allegato 1.

Misure transitorie

Fino al 31 dicembre 2009, in alternativa alle disposizioni contenute nella presente nota, gli importatori possono presentare la richiesta di autorizzazione secondo quanto previsto dalla nota del 16 giugno del 2000. A decorrere dal 01 gennaio 2010 la scrivente Amministrazione accetterà solo le richieste pervenute in conformità con la presente nota.

Misure finali

Le indicazioni contenute nella nota del 16 giugno del 2000 non sono più applicabili dal 1 gennaio 2010.

La nota n. 12726 del 06 agosto 2009 è sostituita dalla presente.

Il Capo Dipartimento
(Giuseppe Nezzo)

